

ACE: calcolo deduzione e conversione dell'eccedenza in credito di imposta ai fini Irap

di Maria Benedetto

L'art. 1 del Decreto Salva Italia ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale l'aiuto alla crescita economica (ACE). L'aiuto è diretto a favorire la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell'imposizione fiscale sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.

Il D.L. 91/2014 ha introdotto la possibilità di trasformare le deduzioni ACE non utilizzate per in capienza del reddito imponibile in crediti di imposta da impiegare per il versamento dell'Irap.

Il rendimento nozionale stabilito per gli anni d'imposta 2014-2016 è stato incrementato per la totalità dei contribuenti, solo per le società quotate la base di calcolo dell'ACE è aumentata del 40% per il primo anno di quotazione e per i due successivi.

Riferimenti Normativi:

- D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 1
- D.M. 14 marzo 2012
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 12/E del 23 maggio 2014
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E del 3 giugno 2015

Premessa

L'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) rappresenta un intervento che mira alla crescita attraverso la capitalizzazione delle imprese.

L'art. 1 D.L. n. 201/2011 indica in tale strumento un aiuto allo sviluppo “*mediante una riduzione delle imposizioni sui redditi derivanti dal finanziamento del capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo...*”.

In sostanza è stata introdotta una riduzione del prelievo fiscale commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti di denaro dei soci ovvero destinazione degli utili a riserva.

La Legge di Stabilità approvata a fine 2013 ha introdotto alcune modifiche all'ACE per renderla più efficiente ed efficace. Le novità introdotte hanno riguardato l'incremento progressivo del rendimento ACE che passa :

- Al 4% per il periodo di imposta 2014;
- Al 4,5% per il periodo di imposta 2015;
- Al 4,75% per il periodo di imposta 2016.

Soggetti interessati

L'agevolazione è riconosciuta a **società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee nel territorio italiano, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno l'attività commerciale come oggetto esclusivo o principale.**

Il comma 7 dell'articolo 1 del Salva Italia ha esteso l'incentivo anche al reddito di d'impresa di **persone fisiche** e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

I **contribuenti esteri** che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nei periodi di imposta successivi a quello di prima applicazione dell'ACE rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del beneficio dal momento in cui assumono la qualifica di soggetto residente.

L'ACE è applicabile anche alle società controllate localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria, per le quali è necessario il calcolo del *tax rate* domestico, partendo dall'ipotesi che la società controllata estera "non black list" sia residente in Italia.

Soggetti esclusi

Non possono accedere al beneficio le società:

- **fallite** dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento.
- in **procedura di liquidazione coatta** dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- in **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura;
- **marittime** che hanno optato per la determinazione la base imponibile in base alla cd. tonnage tax (art. da 155 a 161 TUIR) per l'attività prevalente (è considerata tale quella che nel corso del periodo di imposta ha generato il maggior ammontare di ricavi)m

Determinazione dell'agevolazione: base ACE

L'agevolazione ACE consiste nell'ammettere in **deduzione dal reddito** complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

L'Ace prevede la possibilità per le imprese di dedurre dal reddito netto una percentuale degli utili reinvestiti o dei nuovi capitali investiti in azienda dai soci.

Il Salva Italia prevedeva un'aliquota del 3% per il primo triennio, mentre per i periodi successivi stabiliva che il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si rivalutasse in base a un'aliquota determinata ogni anno da apposito decreto del MEF.

La Legge di Stabilità ha fissato le aliquote per il triennio 2014-2016:

- Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014: aliquota al 4%
- Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015: aliquota al 4,5%

- Periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016: aliquota del 4,75%.

Gli acconti 2014 e 2015 si calcolano invece con le aliquote dell'anno precedente: acconto 2014 al 3%, acconto 2015 al 4%.

Dal 2017 sarà il MEF a determinare le aliquote entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggiore rischio.

L'aliquota (che serve a calcolare il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio) si applica – in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del Salva Italia – alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Per i **soggetti IRES** la variazione in **aumento di capitale proprio** equivale all'incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell'utile di esercizio. Questo va calcolato tenendo conto sia degli **incrementi** sia dei **decrementi**. Per incrementi si intendono i conferimenti in denaro. Tra questi rilevano gli aumenti di capitale sociale, i versamenti sovrapprezzo azioni/quote, i versamenti in conto capitale/fondo perduto e la conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili. Gli aumenti di capitale sociale non rilevano dalla data di sottoscrizione ma da quella di versamento effettivo effettuato dal socio.

I **conferimenti in denaro** devono invece essere presi in considerazione dal momento dell'effettivo versamento, mentre gli **accantonamenti** di utili contano dall'inizio del periodo di imposta in cui viene assunta la relativa delibera e la distribuzione di riserve di utili, da considerare quale riduzione del capitale proprio, val partire dall'inizio del periodo di imposta in cui la stessa viene assunta.

Nel caso in cui l'aumento del capitale sociale avvenga attraverso la compensazione dei crediti dei soci questo decorre dalla data in cui assume effetto la compensazione.

Per quanto riguarda i decrementi, rilevanti sono le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci e di qualunque parte di patrimonio sia oggetto della riduzione. Rilevano in diminuzione anche le attribuzioni ai soci in natura con corrispondente diminuzione del patrimonio netto. Il decremento, a differenza degli incrementi, rileva nell'esercizio in cui avviene per l'intero importo.

L'eventuale **eccedenza di rendimento** può essere riportata nei periodi di imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale.

Esempio:

Si ipotizza che la società Alfa nei precedenti periodi d'imposta non abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'ACE, mentre nel 2014 abbia effettuato le seguenti operazioni:

1. Accantonamento utili 2013 a riserva straordinaria di 20.000 euro in data, 30/04/2014;
2. Versamento in conto capitale di 15.000 euro, in data 1/7/2014;
3. Trasformazione di riserva straordinaria in riserva vincolata pari a 5.000 euro, in data 30/11/2014.

Ai fini del calcolo dell'ACE si dovranno considerare interamente sia l'incremento derivante dall'accantonamento di utili, sia il decremento derivante dalla riclassificazione delle riserve. Il versamento, invece, dovrà essere ragguagliato all'anno e pertanto rileverà per il 50%.

Deduzione spettante per il 2014 = 4% di $(20.000 + 7.500 - 5.000) = 900\text{€}$.

Per l'anno d'imposta 2015, invece, la base di calcolo dell'agevolazione sarà pari alle operazioni del 2014 considerate per il loro intero ammontare $(20.000 + 15.000 - 5.000)$ più quelle del 2015.

BASE DI CALCOLO DELL'ACE

	Elementi positivi	Elementi negativi
Soggetti Irpef	- Patrimonio netto a fine esercizio	
Soggetti Ires	- Conferimenti e versamento dell'anno - Conferimenti e versamenti anni precedenti - Accantonamento di utili a riserva disponibile - Quota di riserve indisponibili trasformata in disponibile	- Qualsiasi attribuzione ai soci o partecipanti della società; - Gli acquisti di partecipazioni in società controllate; - Gli acquisti di aziende o di rami di aziende; - Quota di riserve disponibili trasformata in indisponibile

Le società che sono quotate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo spazio economico Europeo, con l'entrata in vigore del decreto Legge 91/2014, avranno la possibilità di veder incrementata la base di calcolo dell'ACE del 40%.

Ciò significa che, riprendendo i dati dell'esempio precedente, il rendimento nozionale del 2014 risulterebbe di euro $1.260 = 4\%$ di $[22.500 + (40\% \text{ di } 22.500)]$.

Questa ulteriore agevolazione è valida solo per il primo anno d'imposta in cui la società viene quotata e per i due periodi successivi.

Tutti i contribuenti che non possono usufruire dell'agevolazione in esame, perché il reddito imponibile è inferiore all'ACE deducibile, possono riportare l'eccedenza di ACE non utilizzata all'anno d'imposta successivo.

Dall'anno d'imposta 2014, inoltre, l'eccedenza dell'ACE potrà essere sia dedotta dal reddito Ires, o Irpef, sia convertita in credito d'imposta per il pagamento dell'Irap.

Le novità 2015

- la legge 147/2013 ha elevato le percentuali da utilizzare per il calcolo della deduzione;
- il DL 91/2014 è giunta la possibilità di convertire in crediti di imposta le eccedenze di ACE non utilizzate per in capienza del reddito imponibile;
- per le società neo quotate, l'incremento della deduzione al 40%, previsto sempre dal DL 91, è ancora in attesa del necessario nulla osta europeo.

Un'altra importante novità introdotta lo scorso anno e applicabile già nella dichiarazione Unico 2015, è la possibilità prevista dall'art. 19 del DL 91/2014 di convertire le eccedenze di ACE inutilizzate in crediti di imposta da portare a riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Questa conversione si effettua applicando alla eccedenza ACE le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR.

La trasformazione dell'ACE in credito di imposta è possibile solo in caso di in capienza del reddito del contribuente. Secondo quanto previsto dalle bozze delle istruzioni ministeriali al modello Unico 2015, la conversione si potrà effettuare per l'intera eccedenza non utilizzata, compresa quella riportata da esercizi precedenti al 2014.

Esempio:

Consideriamo una Srl che:

- ha un reddito imponibile di 30.000,00 euro
- evidenzia in Unico 2015 eccedenze riportate da anni precedenti pari a 50.000,00 euro;
- ha una base ACE 2014 (netta da riduzioni e sterilizzazioni) di un milione di euro.

La deduzione complessiva per l'esercizio 2014 sarà pari a 90.000,00 euro (50.000,00 euro riportati dal 2013 oltre al 4% di 1.000.000,00), di cui 30.000,00 portati ad abbattimento dell'imponibile.

L'eccedenza ACE dell'anno sarà dunque pari a $90.000,00 - 30.000,00 = 60.000,00$ e la Srl potrà utilizzare un credito di imposta di 16.500,00 euro ($60.000 \times 2,75\%$).

Il credito di imposta da eccedenza ACE si utilizza esclusivamente per il pagamento dell'Irap e si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo, partendo dal saldo dell'imposta regionale dovute per lo stesso esercizio in cui il credito si è formato.

Esempio:

La SRL che, nel modello Unico 2015 ha optato per convertire in credito l'eccedenza ACE di 40.000,00 euro, potrà scalare dal versamento Irap del 16 giugno 2015 un importo di 2.200,00 euro (pari a $1/5$ del credito di 11.000,00 euro).

Il credito di imposta si contabilizzerà in bilancio nello stesso esercizio in cui si è formato, avendo come contropartita la stessa voce in cui sono accolte le imposte sul reddito. Si tratta di una modalità di utilizzo di una deduzione Ires che, in caso di mancata conversione avrebbe generato minori imposte correnti, ovvero l'iscrizione di imposte differite attive. In termini fiscali, il credito di imposta, essendo generato da minori imposte indeducibili, non comporterà alcuna tassazione.

Consolidato nazionale

In presenza, per i soggetti IRES, di regimi fiscali del consolidato e della trasparenza, è stato chiarito che nella fattispecie di gruppi societari che hanno optato per il cd. consolidato fiscale ex artt. 117 e seg. TUIR sono state chiarite le modalità applicative.

In particolare:

- Ogni società partecipante determina autonomamente la propria agevolazione e la porta in diminuzione della propria base imponibile che trasferirà alla consolidante (**fiscal unit**);

- L'eventuale eccedenza di ciascun soggetto è trasferita alla fiscal unit nei limiti del reddito complessivo del gruppo; L'attribuzione delle eccedenze alla fiscal unit è obbligatoria per fini antielusivi. La Circolare 12/E dell'Agenzia sottolinea che l'attribuzione delle eccedenze alla fiscal unit deve avvenire in via obbligatoria ed in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo. Le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi di imposta successivi dalle società appartenenti al consolidato.
- La fiscal unit determina l'imponibile complessivo del gruppo considerato anche le eccedenze ACE ricevute: non si può formare in capo alla consolidante alcuna eccedenza ACE. Le eccedenze non utilizzate rimangono in capo alle società partecipate e verranno portate in aumento del rendimento nozionale degli esercizi successivi.

L'attribuzione delle eccedenze alla fiscal unit è obbligatoria per fini antielusivi.

Esempio:

Ipotizziamo che la Srl partecipi a un consolidato fiscale avente un reddito complessivo netto pari a 20.000,00 euro, l'utilizzo della deduzione ACE di 90.000,00 euro avverrà come di seguito:

- da parte della SRL fino ad azzerare il proprio reddito (30.000,00)
- mediante trasferimento al gruppo fino a concorrenza del reddito consolidato (20.000,00)
- infine, e solo per l'eccedenza $(90.000,00 - 30.000,00 - 20.000,00) = 40.000,00$, mediante conversione in credito di imposta $40.000,00 \times 2,75\% = 11.000,00$, ovvero per il riporto a nuovo.

6 luglio 2015

Maria Benedetto